

Bruxelles, 14 dicembre 2021
(OR. en)

14490/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0335 (NLE)**

**MAMA 191
MED 75
AGRI 594
PECHE 460
PA 6
WTO 276**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, per quanto riguarda la proroga delle modifiche provvisorie di cui al punto A dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca
----------	---

DECISIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto
istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la
cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione
della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese
della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, per quanto riguarda
la proroga delle modifiche provvisorie di cui al punto A dell'accordo in forma
di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della
Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra
relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli
trasformati, pesce e prodotti della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 97/430/CE del Consiglio¹ l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ("accordo interinale di associazione"), entrato in vigore il 1° luglio 1997.
- (2) L'articolo 63, paragrafo 1, dell'accordo interinale di associazione ha istituito un comitato misto per gli scambi e la cooperazione Unione europea – Autorità palestinese (“comitato misto”) abilitato a prendere decisioni nei casi previsti dall'accordo interinale di associazione.

¹ Decisione 97/430/CE del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (GU L 187 del 16.7.1997, pag. 1).

- (3) Con decisione 2011/824/UE del Consiglio¹ l'Unione ha concluso l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ("accordo in forma di scambio di lettere"), entrato in vigore il 1° gennaio 2012. Le modifiche provvisorie dell'accordo interinale di associazione di cui all'accordo in forma di scambio di lettere ("modifiche provvisorie") cesseranno di essere applicabili il 31 dicembre 2021.
- (4) A norma del punto C, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo in forma di scambio di lettere, il comitato misto può prendere una decisione su una proroga delle modifiche provvisorie.

¹ Decisione 2011/824/UE del Consiglio, del 20 ottobre 2011, sulla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (GU L 328 del 10.12.2011, pag. 5).

- (5) Permane la necessità di promuovere lo sviluppo economico e sociale in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Tale necessità appare ancor più evidente a seguito dei recenti episodi di violenza a Gaza e nei suoi dintorni. La promozione dello sviluppo economico e sociale in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza potrebbe contribuire a rafforzare la stabilità politica nella regione. L'accordo in forma di scambio di lettere è stato inizialmente concluso per un periodo di 10 anni. In considerazione delle persistenti difficoltà economiche in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza e al fine di massimizzare la stabilità e l'affidabilità della pianificazione, la misura più efficace sarebbe una proroga di altri 10 anni dell'accordo in forma di scambio di lettere. È opportuno pertanto prorogare le modifiche provvisorie per un ulteriore periodo di 10 anni.
- (6) Il comitato misto sarà chiamato a prendere una decisione riguardo alla proroga di 10 anni delle modifiche provvisorie.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede comitato misto, poiché la decisione del comitato misto sulla proroga delle modifiche provvisorie vincolerà l'Unione.
- (8) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, per quanto riguarda la proroga delle modifiche provvisorie di cui al punto A dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca si basa sul progetto di decisione del comitato misto¹.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a...,

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Cfr. documento ST 14502/21 su <http://register.consilium.europa.eu>.